



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori PUGLIA, VACCARO, TRENTACOSTE, ANGRISANI,  
ANASTASI, PAVANELLI, GIANNUZZI, LANZI, DONNO e CROATTI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GIUGNO 2020**

Misure in materia di trattenute sindacali degli appartenenti alle forze di  
polizia dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge è volto a disciplinare le modalità di operatività della revoca della delega per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, disposta a favore dell'organizzazione sindacale di appartenenza, da parte del dipendente delle forze di polizia.

La finalità di codesto provvedimento legislativo è individuabile nell'esigenza di evitare arricchimenti ingiustificati da parte delle organizzazioni sindacali che altrimenti potrebbero beneficiare di contributi sindacali versati successivamente alla revoca legittima degli stessi, disposta entro i termini statuiti dalla legge.

La prassi che si è andata consolidando nel tempo, infatti, determina, in assenza di una normativa precipua, l'attribuzione ingiustificata della quota di contributi sindacali relativi alla parte di anno rimanente a quella nel corso del quale è stata disposta la revoca, determinando un ingiustificato spostamento

patrimoniale a favore di siffatte organizzazioni *ex* articolo 2041 del codice civile.

Quest'ultima disposizione vieta gli spostamenti patrimoniali ingiustificati nell'ordinamento ed opera come norma generale residuale, disponendo l'obbligo per chi si è *sine causa* arricchito a indennizzare, nei limiti dell'arricchimento, l'impovertito della conseguente *deminutio patrimonii*.

La disposizione oggetto del presente disegno di legge determina una specifica attuazione del suddetto principio generale, statuendo *ex lege* una testuale ipotesi di divieto di spostamento patrimoniale ingiustificato.

Con l'articolo 1, infatti, si prevede che successivamente all'esercizio della revoca non sono più dovuti i contributi sindacali dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la revoca è esperita.

L'iscritto potrà esercitare la revoca fino alla scadenza del periodo di iscrizione al sindacato, ovvero entro il 31 dicembre.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 93 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al secondo comma, le parole: « ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre » sono sostituite dalle seguenti: « alla scadenza, ove non venga revocata dall'interessato »;

*b)* dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« In caso di revoca, non è esigibile la quota parte dei contributi sindacali relativa al periodo che intercorre fra il primo giorno del mese successivo a quello in cui la revoca è esperita e il 31 dicembre del medesimo anno ».

€ 1,00